



A.R.V.

Associazione Radioamatori Volontari

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - REGIONE VENETO

Premessa

A.R.V. – Associazione Radioamatori Volontari – O.d.V. è una libera Associazione di radioamatori e volontari, costituitasi con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci in data 19 gennaio 2022, avente codice fiscale 90177900272, originata dalla modifica della denominazione sociale della Sezione Provinciale E.R.A. (European Radioamateurs Association) di Venezia costituita il 15 dicembre 2016.

ART. 1 (Denominazione e sede)

“A.R.V. Associazione Radioamatori Volontari” O.d.V., di seguito indicata come A.R.V., è costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Venezia Via Fortezza, 2 – 30174.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato < A.R.V.> è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- prestare il proprio contributo tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile, nell'ambito delle comunicazioni radio in caso di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento;
- divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una conoscenza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento ai soci operativi nel settore di Protezione civile in materia di telecomunicazioni di emergenza e sala operativa;
- riunire, per finalità scientifiche e culturali, gli operatori radio, al fine di incrementare gli studi nel campo delle radiocomunicazioni, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni;

- svolgere attività di formazione, informazione e aggiornamento, comprese le collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola, nel settore Protezione Civile e Volontariato, per lo studio e la sperimentazione delle radiocomunicazioni, della tutela della salute, ecc.;
- avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi della presente organizzazione e del presente statuto;

L'attività che si propone di svolgere, con rif. all'art. 5 del DLgs 117/2017, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Lettera H) <ricerca scientifica di particolare interesse sociale>

Lettera I) <organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale>

Lettera Y) <Protezione Civile>

L'A.R.V. si prefigge di costituire collegamenti fra gli associati e le Pubbliche Amministrazioni per le attività di Protezione Civile a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione del Veneto. Non è preclusa alcuna attività sul territorio nazionale o a livello internazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche, Radioamatori, SWL, CB, BCL e tutti coloro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 10 gg giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabilite.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 (Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse della Sezione.

ART. 11
(L'assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice ovvero con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto anche tramite posta elettronica, agli aderenti almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta e/o telematicamente, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle altre questioni non di competenza dell'assemblea ordinaria come, ad esempio, la modifica dello statuto, la variazione della denominazione sociale, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. Essa delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

L'Organizzazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, ad essa risponde e può essere da essa revocato. Il numero dei componenti può variare da cinque a sette. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni sessanta giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- avere la firma e la rappresentanza sociale e legale della Sezione nei confronti di terzi e in giudizio;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli associati e/o privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

ART. 19 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio (rendiconto economico) devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto o almeno pubblicizzati per il tramite del sito web sociale.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D.Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017

ART. 28 (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 gg giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato del terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 30
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione a far data dalla operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104) del D.Lgs. n.117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del Decreto Legge n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. n. 117/17.

L'acronimo ODV (Organizzazione di volontariato) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Statuto aggiornato ed approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 gennaio 2022.